COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.53
del 12 Febbraio 2024

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA BATTISTELLA E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 12.2.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A R.L. RIVER CHIETI 65, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL'ESITO DELLA GARA RIVER CHIETI 65 / GLADIUS PESCARA 2010, DISPUTATA IL 13.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15, GIRONE "C" (C.U. n° 49 DEL 25.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la S.S.D. A R.L. River Chieti 65 ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l'esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: "- *Visto il ricorso della S.S.D. RIVER CHIETI '65, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 3 a favore della A.S.D. GLADIUS PESCARA, e disporsi la ripetizione della stessa a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Riferisce la Società ricorrente che "al 20' minuto del 2" tempo sul risultato di 1 a 1, il signor Ginnetti Giuseppe di Avezzano, dopo aver concesso un calcio d'angolo e prima di battere lo stesso, ravvisava in area un fallo del giocatore RAIMONDI PIETRO (River Chieti '65), estraendo un cartellino giallo e di conseguenza il rosso perché il Raimondi era già ammonito e concedendo a gioco fermo un calcio di rigore che a norma di regolamento del gioco del calcio (art. 12), non doveva essere concesso e ripartire l'azione da dove si era conclusa cioè dal calcio d'angolo Seguirà Raccomandata con filmato video dell'accaduto". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento. Infatti, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni:*

1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività");

3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono

riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro che costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice. Né è possibile ricorrere a riprese televisive o altri filmati se non al fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (art. 61, co. 2, C.G.S.).

Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli artt. 10, comma 5, lett. a), 61 e 65 del C.G.S.,DELIBERA

- a) di respingere il reclamo della S.S.D. RIVER CHIETI '65 perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo".

L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione, rilevandosi dalle chiare riprese televisive e fotografiche un evidente errore tecnico, determinante per l'esito della gara, commesso dall'arbitro.

La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.

La società River 65 chiede sia dichiarato ammissibile il reclamo avanzato al G.S e da questi dichiarato inammissibile, sul presupposto che una decisione di natura tecnica assunta dal direttore di gara decretando un rigore a gioco fermo che, a norma di regolamento del gioco del calcio (art. 12) non poteva essere concesso, aveva falsato l'esito della gara.

Come esattamente osservato dal primo giudice con l'impugnata decisione, che si ritiene di condividere totalmente, agli Organi della Giustizia Sportiva è consentito di sindacare solo gli episodi che non abbiano natura tecnica e che, comunque, devono essere riconosciuti dall'arbitro come errore tecnico.

Nel caso di specie, tutto ciò non si è verificato con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACADEMY FRENTANA 2020 AVVERSO L'INIBIZIONE DEL DIRIGENTE VALERIO VALERIO FINO AL 27.3.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY FRENTANA 2020/CASOLANA, DISPUTATA IL 29.1.2024 PER IL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE, GIRONE "C" (C.U. n° 25 DELL'1.2.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy Frentana 2020 ha impugnato e chiesto l'annullamento, ovvero in subordine la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. nei confronti del dirigente Valerio: "*Poiché, dopo essersi scambiati pesanti insulti con l'allenatore avversario, venivano alle mani fino a che interveniva l'arbitro per separarli. Sanzione aggravata dal fatto di aver così disatteso al ruolo di allenatore in un campionato giovanile*".

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto risulta dal referto arbitrale, il dirigente sanzionato e quello della Casolana, D'Ortona, non sono mai venuti alle mani, limitandosi ad uno scambio verbale.

Risulta, invece, dal referto arbitrale che in un primo tempo lo scontro è stato solo verbale, successivamente gli stessi sono arrivati a quello fisico. Con lo stesso referto, il direttore di gara ha riferito che i contendenti hanno offerto "*uno spettacolo indegno e non meritevole di un consesso sportivo tra giovani*".

Tanto basta per dichiarare infondato l'appello e respingere il ricorso.

La decisione del primo giudice va, pertanto, confermata anche per quanto riguarda la "*sanzione aggravata dal fatto di aver così disatteso al ruolo di allenatore in un campionato giovanile*".

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CELANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RANIERI SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 CALCIO MONTESILVANO / CELANO CALCIO, DISPUTATA IL 22.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE "A" (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Celano Calcio ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Ranieri Simone: "*Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in più contatti fisici. (Art. 36 CGS)*".

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

La società Celano Calcio ha impugnato la decisione del G.S. sostenendo che il gesto compiuto dal calciatore Ranieri Simone doveva ritenersi di lieve entità e, come tale, non meritevole della massima sanzione.

A seguito della riforma dell'art. 36 C.G.S., introdotta dal C.U. 165/A della F.I.G.C. del 20.4.2023, il G.S., ai sensi della lett. b della stessa norma, deve applicare la sanzione della squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irregolare nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Nel caso di specie, il calciatore Ranieri, dopo avere commesso un fallo, rivolgeva plateali proteste, metteva le mani sull'arbitro e, mentre si allontanava, tirava una lieve spallata allo stesso.

Trattandosi, quindi, di una azione violenta con contatto fisico, il G.S. non poteva non applicare l'impugnata sanzione.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE PRESIDENTE CATENARO VALERIO ANTONIO FINO AL 14.2.2024; AMMENDA € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 / SPORTING ALTINO, DISPUTATA IL 21.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "C", (C.U. n° 49 del 25.1.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Vito 83 L.D.N. ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Catenaro Valerio Antonio) "*Presidente della squadra locale, non inserito in distinta, nel corso della gara stazionava sulle tribune e in più occasioni assumeva comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale. Alla fine dell'incontro, entrava all'interno dell'impianto sportivo e rivolgeva insulti e minacce alla terna arbitrale.(Rapporto A.A.N.2)*"; (ammenda) "*Perché nel corso del secondo tempo propri sostenitori lanciavano oggetti in campo, senza conseguenze, e attingevano con più sputi sputi l'A.A.N.2, nel mentre gli rivolgevano insulti e minacce (Rapporto A.A.N.2*.".

La società ha dedotto l'eccessività delle sanzioni in quanto, da un lato, il Presidente Catenaro si era reso effettivamente responsabile delle sole frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e dell'A.A. n° 2, ma non di minacce; dall'altro, per essere stato raggiunto l'A.A.N.2 dall'acqua contenuta in alcuni bicchieri di plastica lanciati in aria da alcuni "tifosi" dalle tribune verso il terreno di gioco e non da sputi, circostanza, quest'ultima, inverosimile tenuto conto che la tribuna dista dal terreno di gioco oltre cinque metri lineari e che tra le due intercorre anche una recinzione rigida di oltre due metri.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società S. Vito 83 deve essere respinto siccome inammissibile.

Quanto alla sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente della società fino al 14.2.2024, la stessa non può essere impugnata ai sensi dell'art. 137 comma III C.G.S., in quanto inferiore a un mese.

Quanto, invece, alla sanzione dell'ammenda di € 500,00, l'appello deve essere dichiarato ugualmente inammissibile, siccome sottoscritto dal Presidente della società che, in quanto colpito dall'inibizione di cui sopra, non aveva il potere di rappresentanza della società e non avrebbe potuto, quindi, sottoscrivere il ricorso.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 12/2/2024.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)